



COMUNE DI MONTEPRANDONE
Provincia di Ascoli Piceno

**REGOLAMENTO PER LA SOSTA NEI
“PARCHEGGI ROSA”**



Approvato con D.C.C. n.



Art. 1

Definizione di Parcheggio Rosa

1. Il “Parcheggio Rosa” è un'area di sosta gratuita e limitata nel tempo, segnalata orizzontalmente da strisce rosa e da idonea segnaletica verticale, realizzata quale apporto di natura sociale a sostegno della maternità e della genitorialità.

Art. 2

Normativa di riferimento

1. L'art.188 bis del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) recita al comma 1: *“Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti secondo le modalità stabilite nel regolamento”*, disponendo al comma 2 che: *“Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal Comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal Regolamento (...)”*.

2. Il presente Regolamento disciplina norme e modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di sosta sul territorio del Comune di Monteprandone, negli stalli riservati alla “Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni” già istituiti ai sensi del Codice della Strada con la Deliberazione di Giunta Comunale n.108 dell'8 settembre 2022.

3. Ulteriori Stalli Rosa potranno essere istituiti con una semplice Ordinanza del Responsabile del 5° Settore – Polizia Locale.

Art.3

Beneficiari

1. Il “Parcheggio Rosa” è uno stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio di donne in stato di gravidanza, o di genitori con un bambino/bambina di età non superiore ai due anni.

2. I beneficiari per utilizzare lo stallo di cui al comma precedente devono essere muniti del prescritto contrassegno.

3. Il rilascio del predetto permesso è vincolato alla presenza di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi, così come meglio definiti nel successivo art. 4:

- a) essere donna residente nel Comune di Monteprandone, ed in fase di gestazione o di puerperio sino al compimento dei due anni del bambino/bambina;
- b) essere genitore residente nel Comune di Monteprandone, di un bambino/bambina di età non superiore a due anni.

3. Gli stalli di sosta riservati possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti intestatari muniti del sopracitato permesso rilasciato dal Comune di Monteprandone, nonché dagli intestatari di permessi equivalenti rilasciati ai sensi del sopracitato art.188 bis del Codice della Strada da altri Comuni Italiani.

Art. 4

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- **Stallo Rosa:** aree di sosta riservate alle categorie oggetto del presente Regolamento, individuate attraverso apposita segnaletica orizzontale e verticale, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 285/92 e s.m.i. - Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.P.R. 495/92 e s.m.i.).
- **Donne in stato di gravidanza (fase di gestazione):** donne munite di adeguata certificazione medica rilasciata da professionisti sanitari, sia afferenti a strutture pubbliche che a strutture private, attestanti le generalità della donna, la data presunta del parto ed ogni elemento utile al fine di certificare lo stato di gravidanza;
- **Genitori con un bambino di età non superiore ai due anni (puerperio):** i soggetti che siano in grado di certificare, attraverso apposita documentazione anagrafica, la genitorialità di un figlio/a di età non superiore a due anni.

Art. 5

Contrassegno “Permesso Rosa”

1. Il Contrassegno, denominato “Permesso Rosa”, è un documento comprovante lo *status* di beneficiario.
2. Il Contrassegno viene rilasciato uno per nucleo familiare, unitamente all’Autorizzazione attestante i requisiti dell’avente titolo e riporterà la data di scadenza del medesimo. In casi particolari il Comando di Polizia Locale potrà valutare il rilascio di più di un “Permesso Rosa”.
3. Le caratteristiche grafiche del Contrassegno sono definite dal modello allegato al presente Regolamento. Il pittogramma ivi impresso, rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello stallò rosa, ovvero donna in stato di gravidanza e/o genitore con un bambino di età non superiore a due anni (di cui al Decreto Ministeriale 7 aprile 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile).
4. Il Contrassegno “Permesso Rosa” deve essere esposto sul parabrezza unitamente al disco orario.
5. Il Contrassegno unitamente all’Autorizzazione, previa richiesta dell'interessato sul modello allegato al presente Regolamento, viene rilasciato dal Comando di Polizia Locale di Montepandone e ha validità fino al compimento del ventiquattresimo mese di vita del nascituro.

Art. 6

Modalità di rilascio del “Permesso Rosa”

1. I soggetti che, stante il possesso dei requisiti precedentemente indicati, desiderano avvalersi della facoltà loro riservata dalla normativa vigente, dovranno presentare istanza mediante la compilazione di apposita modulistica, reperibile sul sito web istituzionale del Comune di Montepandone, debitamente compilata e sottoscritta, allegando la documentazione necessaria, specificata all’interno del modulo stesso. (link per scaricare modulistica <https://www.comune.montepandone.ap.it/viabilita-e-parcheggi/>)
2. Le domande dovranno pervenire tramite posta certificata all’indirizzo istituzionale del Comune: comune.montepandone@emarche.it oppure presentate personalmente all’Ufficio Protocollo negli

orari di sportello o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzate al 5° Settore Polizia Locale.

3. Il ritiro del permesso rosa nelle modalità che saranno comunicate ai richiedenti, sarà previsto entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. Non sono previsti costi di istruttoria della pratica.

Art. 7

Modalità di utilizzo del contrassegno

1 Il Contrassegno, salvo se non diversamente stabilito da apposita previsione regolamentare del Comune territorialmente competente, permette la sosta esclusivamente nel Comune di Monteprandone ed unicamente nelle aree delimitate da strisce rosa appositamente indicate con la prescritta segnaletica orizzontale e verticale.

2 La sosta è autorizzata esclusivamente agli aventi diritto per un tempo non superiore a **60 minuti** certificato dalla presenza del disco orario con l'indicazione dell'inizio della sosta.

3. Il "Permesso Rosa" dovrà essere esposto ogni qual volta si utilizzeranno gli "stalli rosa" riservati, avendo cura di posizionarlo in maniera tale da permettere da parte degli addetti il controllo della sosta, evidenziando il lato con la data di scadenza dello stesso.

4. Il permesso non autorizza alla sosta in deroga a quanto statuito dall'art. 7 del Codice della Strada e nei posteggi contrassegnati da altra segnaletica orizzontale/verticale, in particolare negli stalli riservati a persone con difficoltà deambulatorie.

5. La sosta dell'autoveicolo provvisto di contrassegno autorizzata nei parcheggi rosa è consentita solo in presenza della beneficiaria (se in stato di gravidanza) o del genitore del bambino/bambina (se neo madre/neo padre) con il bambino/bambina al seguito.

6. Il "Permesso Rosa" non è cedibile in nessun caso e a nessun titolo a terzi.

Art. 8

Cessazione della validità del Permesso Rosa

1. Alla scadere dei due anni della nascita del bambino/bambina ovvero nel caso di trasferimento della residenza dal Comune di Monteprandone in altro Comune, il titolare dovrà provvedere alla restituzione del contrassegno e dell'autorizzazione entro **30 giorni**.

Art. 9

Sanzioni

1. Chiunque usufruisce delle strutture per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, senza avere l'autorizzazione prescritta o ne fa uso improprio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **87,00** a euro **344,00**.

2. Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture di cui al comma 1 non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dall'art.7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **42,00** a euro **173,00**.

3. Chiunque non ottempera a quanto disposto dall'art. 8 del presente Regolamento, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione pari ad € **100,00**.

Art. 10

Norme finali

1. In caso di presenza di norme incompatibili con il presente Regolamento contenute in altre disposizioni Comunali precedentemente approvate, esse sono da ritenersi abrogate.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di pubblicazione della deliberazione approvativa.